1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 224

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.

Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Martedì 14 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

Domani, ricorrendo la solennità dell'*Assunzione*, non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

Il numero 3118 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla dichiarazione sottoscritta a Parigi addì sei del mese di dicembre dell'anno mille ottocento sessantacinque dai plenipotenziari d'Italia, dei Paesi Bassi e del Belgio, concernente la tariffa pel cambio delle corrispondenze telegrafiche fra i paesi stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1º agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

VISCONTI VENOSTA.

DÉCLARATION

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, voulant appliquer aux correspondances télégraphiques, échangées entre l'Italie et les deux autres pays, les dispositions des articles 30 e 31 de la Convention internationale, signée à Paris le 17 mai 1865, en appliquant à ces correspondances le conditions de tarif les plus avantageuses, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, les dispositions suivantes:

La taxe de la dépêche simple sera uniformément fixée à cinq francs pour toutes les correspondances échangées par la voie de France, entre les bureaux télégraphiques du Royaume d'Italie d'une part, et les bureaux des Royaumes des Pays-Bas et de Belgique d'autre part.

Cette taxe sera répartie comme suit:

« à l'Italie . . . . 2 francs;
» aux autres pays, conformément
« au tableaux annexés à ladite
« Convention . . . . 3 francs;

Total égal . . . 5 francs.

Cette taxe sera appliquée jusqu'à la frontière des Etats de l'Église, en cas d'adhésion de ces Etats à la Convention internationale du 17 mai 1865.

Le présent arrangement entrera en vigueur en même temps que cette Convention, pour une durée indéterminée, jusqu'à l'expiration d'une année à partir de la dénonciation qui en serait faite par l'une des Hautes Parties contractantes.

Fait à Paris, le 6 décembre 1865.

(L. S.) *Signé:* NIGRA.
(L. S.) » A. LIGHTENVELT.
(L. S.) » Baron Eugène BEYENS.

Il numero 3119 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione telegrafica conchiusa tra l'Italia e la Svizzera, e sottoscritta a Firenze addì cinque luglio mille ottocento sessantacinque, le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì trenta agosto stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1º agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

VISCONTI VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Una Convenzione telegrafica tra l'Italia e la Confederazione Svizzera essendo stata conchiusa e sottoscritta dai respettivi plenipotenziari in Firenze addì cinque del mese di luglio del corrente anno mille ottocento sessantacinque

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse désirant profiter des réserves contenues à l'article 59 du traité télégraphique international signé à Paris le 17 mai 1865, et assurer aux deux pays les avantages d'un tarif modéré pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Chevalier Étienne Jacini, Grand Officier de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Député au Parlement, son Ministre Secrétaire d'Etat pour les travaux publics; et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, M. Jean Baptiste Pioda, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiare près sa Majesté le Roi d'Italie,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:

Art. 1. La taxe de la dépêche télégraphique de vingt mots sera uniformément fixée, savoir:

a) A deux francs pour toutes les correspondances échangées entre les bureaux du Royaume d'Italie situés dans un rayon de cent kilomètres à partir d'un point quelconque de la frontière Italo-Suisse et les bureaux Suisses, le montant de la taxe étant partagé par moitié entre les deux États;

b) A trois francs pour toutes les correspondances échangées entre les autres bureaux du Royaume d'Italie et les bureaux Suisses, le montant de la taxe étant partagé dans la proportion de deux tiers pour l'Italie et d'un tiers pour la Suisse.

La taxe applicable à la dépêche de vingt mots s'accroit de moitié par chaque série indivisible de dix mots au-dessus de vingt.

Art. 2. Le Gouvernement Italien s'engage à appliquer au transit pour toutes les correspondances échangées entre les bureaux Suisses et les bureaux Pontificaux la taxe accordée à l'État le plus favorisé et aux mêmes conditions.

Art. 3. A l'exception de ce qui concerne la taxation des dépêches et la répartition des taxes, les dispositions contenues dans la Convention générale en vigueur seront appliquées à l'échange des dépêches qui font l'objet de la présente Convention.

Art. 4. Les dispositions contenues dans la Convention du 6 juillet 1864 de même que dans celle du 2 septembre 1858 et dans l'arrangement du 6 octobre 1859, seront abrogées à dater du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 5. La présente Convention, exécutoire à partir du 1.er septembre 1865, sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé tant que la dénonciation n'en sera pas faite par l'un des États contractants; dans ce dernier cas elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Faite à Florence en double expédition le cinq juillet mil-huit-cent-soixante-cinq.

(L. S.) É. JACINI.
(L. S.) J. B. PIODA.

Noi avendo veduta ed esaminata la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente. In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date in Torino addì ventisette del mese d'agosto l'anno del Signore mille ottocento sessantacinque, e del Regno Nostro il decimosettimo.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Presidente del Consiglio
Ministro segretario di Stato per gli affari esteri
ALFONSO LA MARMORA.

S. A. R. il Principe di Savoja-Carignano, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti con decreti in data 14 e 25 luglio, 1º e 4 agosto 1866, ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine Mauriziano:

A commendatori:

Longo cav. Camillo, procurator gener. presso la Corte d'appello di Firenze;

Bonelli cav. Luigi, presidente di sezione della Corte d'appello di Bologna.

Ad uffiziale:

Ciampa cav. Nicola, primo presidente presso la Corte d'appello di Aquila.

A cavalieri:

Cambria avv. Stefano, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina;

Rusconi prof. don Alessandro;

Pagani avv. Pietro, consigliere presso la Corte d'appello di Milano;

Paribelli nob. Gian Giacomo, id. id.;

Longobardi Cesare, id. di Catanzaro.

Sulla proposta del ministro dell'interno con decreto in data 21 luglio 1866:

A cavalieri:

Pestalozza dottor Fortunato, ispettore generale sanitario dell'Impero Ottomano per la Siria in Beirouth;

Bottalico dottor Giuseppe, id. per l'isola di Cipro.

Sulla proposta del ministro della guerra con decreto in data 4 agosto 1866:

A commendatore:

Borda cav. Egidio Melchiorre, maggior generale in riposo.

Sulla proposta del ministro delle finanze con decreto in data 4 agosto 1866:

A cavalieri:

Pellati Nicolò, ingegnere delle miniere;

Brasseur Augusto, già direttore dello stabilimento salifero di Volterra.

Con decreti luogotenenziali in data 30 *giugno*, 21 *e* 28 *luglio furono nominati nel corpo degli ufficiali della Guardia Nazionale del Regno i seguenti individui:*

Casati nobile Giovanni, ufficiale pagatore della legione 4ª di Milano, conferito il grado di sottotenente;

Nervi prof. Giuseppe, relatore del Consiglio di disciplina del battaglione comunale di Pisa, id. di luogotenente;

Frediani avv. Gaetano, segretario id. id. id., id. di sottotenente;

Saroldi Ottavio, aiutante maggiore in 1ª della legione di Piacenza col grado di capitano;

Zangrandi cav. prof. Luigi, nominato chirurgo maggiore in 1ª id.;

Cattaneo conte Uberto, id. capitano d'armamento id.;

Gregori dottor Carlo, ufficiale pagatore id., conferito il grado di sottotenente;

Salvetti cav. dott. Stefano, relatore del Consiglio di disciplina id., conferito il grado di capitano;

Ferrari dottor Carlo, segretario id. id. id., id. di luogotenente;

Perinetti dottor Antonio, nominato chirurgo maggiore in 2º del 1º battaglione id.;

Ghelfi dott. Domenico, id. id. del 2º battaglione id.;

Moscarella Ettore, nominato luogotenente presso lo stato-maggiore di Napoli;

Gambardella Vincenzo, relatore del Consiglio di disciplina del battaglione comunale di Torre Annunziata, conferito il grado di luogotenente;

Medici Emilio, nominato aiutante maggiore in 2ª del battaglione comunale di Concordia col grado di luogotenente;

Martelli avv. Alberto, nominato maggiore del battaglione comunale di Novi Ligure;

Bussi Francesco, nominato portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Talapi Luigi, id. maggiore del batt. comunale di Piana dei Greci;

Piediscalzi Bartolommeo, id. portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Bosco cav. Ignazio, segretario del Consiglio di disciplina del 2º batt. 2ª legione di Palermo, conferitogli il grado di luogotenente;

Dalmasso avv. Giacinto, relatore id. del batt. comunale di Cuneo, id. id.;

Rigi avv. Francesco, id. id. della Guardia Nazionale di San Sepolcro, id. di sottotenente;

Moresi avv. Ambrogio, id. id. del 1ª batt. di Como, id. di capitano;

Cette avv. Giuseppe, segretario id. id. id., id. di luogotenente;

Catenazzi avv. Gio. Battista, relatore id. del 2ª battaglione id., id. di capitano;

Rosati avv. Gio Battista, segretario id. id. id., id. di luogotenente;

Bertocchi Achille, nominato chirurgo maggiore in 2º del battaglione comunale di Porto Maggiore;

Finocchi Leovigildo, nominato aiutante maggiore in 2ª del batt. comunale di Urbino col grado di luogotenente;

De Angelis Grimaldi cav. Ferdinando, nominato maggiore del batt. mandamentale di Santa Eufemia;

De Angelis Luigi, nominato portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Laderchi conte cav. Achille, id. maggiore del battaglione comunale di Faenza;

Margotti conte Francesco, id. portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Bivano Gio. Battista, id. aiutante maggiore in 2º id. di Imola, id. di luogotenente;

Ramo Luciano, relatore del Consiglio di disciplina del 1ª battaglione di Palermo, conferitogli il grado di capitano;

Tamburini Claudio, nominato aiutante maggiore in 2ª del battaglione comunale di Bagnacavallo col grado di luogotenente;

Rossi Gerolamo, nominato capitano dello stato-maggiore della Guardia Nazionale di Genova;

Melano avv. Giuseppe, nominato portabandiera del 1º batt., 2ª legione di Torino col grado di sottotenente;

Inglau Cipriano, segretario del Consiglio di disciplina del battaglione comunale d'Aosta, conferitogli il grado di sottotenente;

Fenara Luigi, relatore id. id. di Casoria, id. di luogotenente;

Pepe Pier Luigi, id. id. id. di Resina, id. id.;

Piora Giovanni, nominato maggiore del batt. comunale di Tortona;

Negro Giovanni, nominato portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Lamarra Eugenio, ufficiale pagatore della 3ª legione di Napoli, conferitogli il grado di sottotenente;

De Luca Biagio, nominato aiutante maggiore in 2ª del 1º battaglione di Girgenti col grado di luogotenente;

Gallo dottor Gregorio, id. chirurgo maggiore in 2ª id. id.;

Lo Presti Antonino, relatore del Consiglio di disciplina, id. id., conferitogli il grado di luogotenente;

Lo Presti Pietro, segretario id. id. id., id. di sottotenente;

Cognata deputato Giuseppe, nominato chirurgo maggiore in 2ª del 2º batt. id.;

D'Alessandro avv. Giuseppe, segretario del Consiglio di disciplina del 2º battaglione id., conferitogli il grado di sottotenente;

Cali Costa barone Mariano, nominato maggiore del 1ª battaglione di Acireale;

Benauti Salvatore, nominato portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Grassi Catanzaro Giuseppe, id. aiutante maggiore in 2ª id. id. id. di luogotenente;

Badalà Sebastiano, id. maggiore del 2ª battaglione id.;

Puglisi Biagio, id. portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Di Bella dott. Vincenzo, id. chirurgo maggiore in 2º del 1ª battaglione id.;

Trimarchi dott. Giuseppe, id. id. del 2ª battaglione id.;

Stella Giuseppe, id. aiutante di campo del luogotenente generale comandante superiore la Guardia Nazionale di Torino col grado di luogotenente;

Laurora Giuseppe, id. chirurgo maggiore in 2ª del 1ª battaglione di Bari;

Mazzei dott. Leopoldo, id. id. del battaglione comunale di Pistoia;

Jacometti Raffaele, id. aiutante maggiore in 2ª id. id. col grado di luogotenente;

Fagnola Emilio, id. id. del 2ª battaglione di Piacenza id. id.;

De Gemmis Gioachino, id. id. del 1º battaglione di Bari id. id.;

Avella Carlo di Giuseppe, id. id. del 2º battaglione id. id. id.;

Morelli Giuseppe di Luca, id. chirurgo maggiore in 2ª id. id.;

Santelli cav. Giuseppe, relatore del Consiglio di disciplina del battaglione comunale di San Severo, conferitogli il grado di capitano;

Schiavini conte Carlo, nominato maggiore del battaglione comunale di Pesaro;

Signoretti Oreste, id. portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Scalcucci dott. Ferdinando, nominato chirurmaggiore in 2ª id. id.;

Bellezza Francesco, relatore del Consiglio di disciplina del 1º battaglione dei Corpi Santi di Milano, conferitogli il grado di capitano;

Rotta Giuseppe, relatore aggiunto id. id. id., di luogotenente;

Bruschetti Paolo, segretario id. id. id., id. id.;

Curletti Pietro, segretario aggiunto id. id. id., id. di sottotenente;

Sommaruga avv. Giuseppe, relatore id. del 2ª battaglione id., id. di capitano;

Melzi Giuseppe, relatore aggiunto id. id. id., id. di luogotenente;

Freguglia Carlo, segretario id. id. id., id. id.;

Rusmini ragioniere Francesco, segretario aggiunto id. id. id., id. di sottotenente;

Gervasi dott. Gervaso, relatore id. del 1º battaglione di Piacenza, id. di luogotenente;

De Gennaro Pietro, nominato aiutante maggiore in 2ª del battaglione mandamentale di Castelbaronia col grado di luogotenente;

Niccola Castaldo, id. chirurgo maggiore in 2º id. id.;

Lauri conte cav. Giovanni, id. maggiore del battaglione comunale di Macerata;

Paoletti Annibale, id. portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Nani Antonio, id. aiutante maggiore in 2º id. di Fuligno id. di luogotenente;

Vessichelli Niccola, id. maggiore id. di Benevento;

Zanni dott. Remigio, id. id. id. di Mirandola;

Tardivo Francesco, relatore aggiunto del Consiglio di disciplina del 2ª battaglione, 1ª legione di Genova, conferitogli il grado di luogotenente;

Bastardi Pietro, nominato maggiore del battaglione comunale di Sora;

Di Marino Alessio, relatore del Consiglio di disciplina del battaglione mandamentale di Giugliano, conferitogli il grado di luogotenente;

Sarnelli Pietro, segretario id. id. id., id. di sottotenente;

Jannelli Lodovico, nominato maggiore del battaglione comunale di Palme;

D'Ambrosio Tommaso, nominato portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Rossett avv. Claudio Vittorio, id. maggiore del battaglione comunale d'Aosta;

Paris avv. Luigi Francesco, id. portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Amato Luigi, id. maggiore dello stato-maggiore della Guardia Nazionale di Napoli;

Giannatasio barone Gennaro, id. capitano id. id.;

Nitti Niccola, id. maggiore del 1ª battaglione di Bari;

Buovino Mauro, id. portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Covaccia avv. Giovanni, segretario del Consiglio di disciplina del battaglione comunale di Massa, conferitogli il grado di sottotenente;

Pelli dott. Pacifico, relatore id. id. di Carrara, id. di luogotenente;

Baratta Carlo, segretario, id. id. id., id. di sottotenente;

Bozzi dott. Cesare, nominato maggiore in 1ª della legione di Pavia;

Tognola dott. Antonio, id. id. in 2ª del 1ª battaglione id.;

Kruck dott. Oreste, id. id. del 2º batt. id.;

Bollardi dott. Luigi, id. capitano d'armamento della legione id.;

Barresi cav. Giuseppe, id. luogotenente colonnello dello stato-maggiore della Guardia Nazionale di Palermo;

Guglielmini cav. Gerolamo, id. capitano id. idem;

Pagano marchese Francesco Paolo, id. id. id. id.;

Gravina Santa Flavia principe Francesco, id. id. id. id.;

Marchesino Cerda, id. id. id. id.;

Fiumedinisi Colonna Marchesino Gabriele, id. id. id. id.;

Caminneci Valentino di Michelangelo, id. luogotenente id. id.;

Amati Vincenzo, id. id. id. id.;

Sangiorgi Marchesè, id. id. id. id.;

Dentici Pietro, id. id. id. id.;

Grazioli Antonio, id. colonnello della legione di Budrio;

Gurgo Paolo, segretario aggiunto del Consiglio di disciplina del 1ª battaglione, 2ª legione di Torino, conferitogli il grado di sottotenente;

Bozzi avv. Achille, relatore id. del 2ª battaglione di Pavia, id. di luogotenente;

Bosio avv. Cesare, segretario id. del 1ª battaglione id., id. di sottotenente;

Dell'Acqua dott. Carlo, id. id. del 2ª battaglione id., id. id.;

Merelli dott. Pietro, relatore della Guardia Nazionale di Borgotaro, id. di luogotenente;

Paolillo Giuseppe, id. id. del 1ª battaglione di Barletta, id. id.;

Calabrese Francesco, id. id. del 2ª battaglione id., id. di sottotenente;

Visto Francesco, segretario id. del 1ª battaglione id., id. id.;

Boracchia Carlo, id. id. del 2ª battaglione id., id. id.;

Passerini avv. Luigi, relatore id. della Guardia Nazionale di Mortara, id. di luogotenente;

Monroy Gaetano principe di Belmonte, nominato maggiore del 1ª battaglione, 5ª legione di Palermo;

D'Amely Melodia barone Gian Battista, id. id. del 2º battaglione di Bari:

Nitti De Rossi Graci Domenico, id. portabandiera id. id. col grado di sottotenente;

Belgioioso duca Francesco, nominato colonnello della 1ª legione di Napoli;

Clara avv. cav. Cesare, relatore del Consiglio di disciplina del 3º battaglione, 4ª legione, conferitogli il grado di capitano;

Cardella Antonino, ufficiale pagatore della Guardia Nazionale di Girgenti, id. di sottotenente;

Montella Niccola de'marchesi di Sassinoro, nominato maggiore del battaglione mandamentale di Pomigliano d'Arco.

E furono accettate le seguenti dimissioni:

Rambelli Ulisse, aiutante maggiore in 2ª del battaglione comunale di Bagnacavallo;

Mortillaro marchese Carlo, luogotenente dello stato-maggiore di Palermo;

Caminucci Michelangiolo, capitano id. id.;

Barone Mulè, colonnello id. id.;

Gabriele Chiaramonte barone Burdonaro, capitano id. id.;

Notarbartolo Giuseppe, capitano, id. id.;

Audiffredi cav. Giuseppe, maggiore dello stato-maggiore di Torino;

De Paoli Antonio, maggiore della Guardia Nazionale di Varese Ligure;

Vicari, maggiore del 2ª battaglione di Vercelli;

Mosca Giuseppe, colonnello della Guardia Nazionale di Castellamare di Stabia;

Brancati Salvatore, maggiore del 1º battaglione id. id.;

D'Ascià Luigi, aiutante maggiore in 2ª del battaglione mandamentale di Forio.

Sulla proposta del ministro della guerra, S. A. R. il Principe Eugenio Luogotenente Generale di S. M., in udienza delli 4 agosto 1866, ha promosso al grado di capitano nell'arma di artiglieria gl'infranominati luogotenenti nell'arma stessa, cioè:

Baumas Giovanni Giuseppe;
Pelamatti Pietro;
Goresio Carlo;
Ricci Paolo;
Fiandrotti Giovanni Domenico;
Novara Carlo Matteo;
Trucco Domenico;
Brero Giuseppe Maria;
Carini Antonio;
Ignarra Angelo Antonio;
Dini Bernardo;
Saravalle Augusto;
Marastoni Giuliano;
Reghini Luigi;
Sacchi Pietro;
Zonca Giacomo;
Melis Effisio Enrico;
Sabbia Achille;
Di Lenna Gio. Battista;
Pensa Gilardo:
Scottini Publio;
Sterpone Edoardo;
Federici Antonio;
Bazzichelli Roberto;
Turri Luigi.

Con decreti del Luogotenente Generale di S. M. in data 31 luglio 1866, sulla proposizione del ministro della guerra, sono state fatte le seguenti disposizioni nel Corpo sanitario militare:

Rivocata e considerata come non avvenuta la riammissione in servizio del medico di battaglione di 2ª classe pel solo tempo della guerra dottore Caruso Luigi, contenuta nel decreto delli 13 giugno 1866;

Rivocata e considerata come non avvenuta la riammissione in servizio del medico di battaglione di 2ª classe pel solo tempo della guerra dottor Pirocchi Pasquale, contenuta nel decreto delli 30 giugno 1866;

Soldato nel Corpo d'amministrazione Nicoletti Vincenzo, nominato medico di battaglione di 2ª classe;

Sperino dottor Felice, medico di battaglione di 2ª classe pel tempo della guerra, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda.

Con decreto firmato da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja Carignano Luogotenente Generale di S. M., in data 31 luglio 1866, vennero fatte le seguenti promozioni nel personale del Corpo d'intendenza militare:

Speroni cav. Camillo, commissario di guerra di 2ª classe, promosso a commissario di guerra di 1ª classe;

Latini Michelangelo, sotto commissario di guerra di 1ª classe, promosso commissario di guerra di 2ª classe;

Traverso Mariano, id. id., id. id.;
Magar Giovanni, id. id., id. id.;
Pollini Dario, id. id., id. id.;

Roero di Cortanze cav. Vittorio, sotto commissario di guerra di 2ª classe, promosso sotto commissario di guerra di 1ª classe;

Sala Giulio, id. id., id. id.;
Tomei Beniamino, id. id., id. id.;
Babuscio Alessandro, id. id., id. id.;
Beccarini Alteo, id. id., id. id.;
Beccheroni Giulio, id. id., id. id.;
Gialina Pietro, id. id., id. id.;
Oddi Demetrio, id. id., id. id.;
Ferrari Enrico, id. id., id. id.;
Pasquali Gaetano, id. id., id. id.;
Calindri Tito, id. id., id. id.;
Dell'Acqua Antonio, id. id. id. id.;
Valdini Valentino, id. id., id. id.;

Gatti Gennaro, sotto commissario di guerra di 3ª classe, promosso a sotto commissario di guerra di 2ª classe;

Scolart Francesco, id. id., id. id.;
Monia Pietro, id. id., id. id.;
Ronchi Francesco, id. id., id. id.;
Grimaldi Vincenzo, id. id., id. id.;
Callori cav. Evasio, id. id., id. id.;
Commelli Lodovico, id. id., id. id.;
Bozzo Luigi, id. id., id. id.;

Franzeri Luigi, sotto commissario di guerra aggiunto, promosso a sotto commissario di guerra di 3ª classe;

Giavarini Claudio, id. id., id. id.;
Lantery Lodovico, id. id., id. id.;
Lomi Egisto, id. id., id. id.;
Capello Nestore, id. id., id. id.;
Follini Giovanni id. id., id. id.;
Belmondo Eugenio, id. id., id. id.;
Borza Michele, id. id., id. id.;
Clementi Edoardo, id. id., id. id.;
Santoro Agostino, id. id., id. id.;

Bernardelli Andrea, scrivano di 1ª classe, promosso a sotto commissario di guerra aggiunto;

Abati Edoardo, id. id., id. id.;
Della Chiesa Vittorio, id. id., id. id.;
Casari Biagio, id. id., id. id.;
Ferrari Angelo, id. id., id. id.;
Garavelli Carlo, id. id., id. id.;
Mondino Camillo, id. id., id. id.;
Borzino Gualterio, id. id., id. id.;
Rossi Maurizio, id. id., id. id.;
Fontana Michele, id. id., id. id.;
Pollone Lodovico, id. id., id. id.;
Riccardi di Lantosca cav. Riccardo, id. id., id. id.;
Repaud Ferdinando, id. id., id. id.;
Manassero Pietro, id. id., id. id.;
Mortarotti Gaspare, id. id , id. id.;
Delpiano Giuseppe, id. id., id. id.;
Galli Benvenuto, id. id., id. id.;
Pagnini Raffaele, id. id., id. id.;
Treanni Achille, id. id., id. id.;
Monia Gaetano, id. id., id. id.;
Morelli Gennero, id. id., id. id.;
Gagliani Luigi, id. id., id. id.;
Vacchiano Francesco Maria, id. id., id. id.;
Alvino Francesco, id. id., id. id.;
Persico Alberto, id. id., id. id.;

Di Lorenzo Francesco, scrivano di 2ª classe, promosso a scrivano di 1ª classe;

Anderis Alessandro, id. id., id. id.;
Magnetta Giuseppe, id. id., id. id.;
De Rosa Francesco, id. id., id. id.;
Bottino Giuseppe, id. id., id. id.;
Schouller Raffaele, id. id., id. id.;
De Sio Nicola, id. id., id. id.;
Blanco Achille, id. id., id. id.;
Cacace Luigi, id. id., id. id.;
Bardari Mariano, id. id., id. id.;
Vecchione Vincenzo, id. id., id. id.;
Magnetta Giustino, id. id., id. id.;
De Sanctis Giuseppe, id. id., id. id.;
Bovenzi Amalio, id. id., id. id.;
Maineri Gio. Angelo, id. id., id. id.;
D'Elia Michele, id. id., id. id.;
Tirelli Francesco, id. id., id. id.;
Amoroso Francesco Paolo, id. id., id. id.;
Vivi Giuseppe, id. id., id. id.;
Simonazzi Stefano, id. id., id. id.;
Barattelli Vincenzo, id. id., id. id.;
Catemario Luciano, id. id., id. id.;
Mossa Alfonso, id. id., id. id.;
Balbiano Alfonso, id. id., id. id.;
Veronese nob. avv. Bartolomeo, id. id., id. id.;
Boglietti Giovanni, id. id., id. id.;
Gorra Giacomo, id. id., id. id.;
Bonini Paolo, id. id., id. id.;
Giusiana Domenico, id. id., id. id.;
Brambati Francesco, id. id., id. id.;
Magnico Giuseppe, id. id., id. id.;
Barone Stefano, id. id., id. id.;
Ferrero Ottavio, id. id., id. id.

Con R. decreto delli 31 luglio 1866:

De Orestis Francesco, nominato scrivano di 2ª classe nel Corpo d'intendenza militare in seguito ad esami di concorso;

Pignari Giuseppe, id. id., id. id.

Con altro decreto pure dell'istessa data gl'infradesignati individui vennero ammessi nel Corpo d'intendenza militare, col grado, la qualità e la classe per ciascuno di essi infraindicati a decorrere dal 1° agosto 1866:

Questa Gio. Battista, aiutante contabile di 1ª classe nel personale contabile del Genio militare, a sotto commissario di guerra, aggiunto;

Tozzi Giuseppe, scrivano di 2ª classe nel personale dei tribunali militari, a scrivano di 2ª cl.;

De Vecchis Francesco Calcedonio, già ufficiale aggiunto tesoriere della gendarmeria pontificia, dimesso nel 1860 in forza degli avvenimenti politici, a scrivano di 2ª classe.

Decreto sulle Tasse di registro.

(*Continuazione* — Vedi n° 223)

Art. 89. Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti di imposta secondo le norme stabilite dalla legge civile.

L'azione si estingue nei termini stabiliti dal presente decreto per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

Art. 90. Gli uffiziali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questo decreto avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione, e per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore.

Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l'amministrazione del registro, facendo constare del seguito rimborso.

Art. 91. L'erede beneficiario pagherà la tassa dell'eredità coi fondi ereditari.

Art. 92. I corpi morali cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'articolo 79, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio però delle facilitazioni accordate dal presente decreto nei casi d'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario. Frattanto l'amministrazione del registro potrà conseguire direttamente dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati che non si deferiscano al corpo morale.

Trascorso un anno dall'apertura della successione senzachè il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto ad ottenere il rimborso da domandarsi entro mesi sei dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata.

In questo caso però l'amministrazione del registro avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia domanda entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso.

CAPO II. — *Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia infedele o non completa.*

Art. 93. I notari, i funzionari ed uffiziali indicati nell'articolo 73 che entro il termine stabilito non avranno assoggettati i loro atti alla formalità del registro o muniti delle prescritte marche quelli di tali atti che sono suscettibili di questa forma speciale di registrazione, saranno sottoposti in proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa dovuta.

Questa pena in ogni caso non potrà essere minore di lire dieci.

La stessa pena di lire 10 sarà dovuta quando l'atto dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna pena sarà applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dal capo dell'amministrazione provinciale del registro, o in caso di controversia dalla competente autorità giudiziaria, e purchè sia eseguita la formalità della registrazione entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Ai notari, funzionari ed uffiziali sarà riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.

Art. 94. Gli atti per scrittura privata, quelli stipulati in paese estero, e i contratti verbali soggetti alla registrazione entro un termine fisso verranno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa, ognorachè non siano stati registrati entro il termine prescritto.

Questa sopratassa non potrà in verun caso essere minore di lire dieci.

La stessa disposizione ha luogo per i testamenti non denunziati entro il termine prescritto dall'articolo 76, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'articolo 74 e della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Art. 95. Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma uguale alla metà della tassa dovuta.

Questa sopratassa non potrà mai essere minore di lire dieci.

Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sarà applicabile una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli ogetti omessi.

La stessa pena sarà applicata per la insufficienza constatata nella valutazione di beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'articolo 24.

Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione.

I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia.

Per le altre sovratasse la loro responsabilità verso gli amministrati sarà regolata a termini del diritto comune.

Art. 96. Le disposizioni del precedente articolo 95 sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo nelle prese di possesso dei benefizi e cappellanie.

Art. 97. Oltre le pene stabilite dai precedenti articoli 95 e 96 per la omessa o ritardata denunzia, e per le omissioni e le insufficienti valutazioni, sarà dovuta una nuova sopratassa uguale al quinto della tassa dovuta, ognorachè il contribuente moroso ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate più di dieci giorni dopo quello nel quale ricevè l'avviso della liquidazione.

Art. 98. Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione e per il ritardato pagamento saranno ridotte alla metà qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata *l'ingiunzione* di cui all'articolo 132.

Sarà però sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo della pena rispettivamente stabilito dal presente decreto.

Art. 99. Gli atti soggetti a registrazione e non registrati non potranno farsi valere come titoli di azione in giudizio fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalità.

Art. 100. Parimente, trascorso il termine stabilito per la denunzia dei trasferimenti in caso di morte, e per quella resa necessaria dalla verificazione di condizione sospensiva, di eseguimento di contratti o di trasferimenti condizionati o di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, come pure trascorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi d'usufrutto, per la presa di possesso di benefizi o prebende di ogni specie, nessuno interessato potrà agire in giudizio, senza enunciare il luogo e la data della eseguita denunzia.

Ove sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, dovrà eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento.

Cesserà l'obbligo della suddetta enunciazione, trascorso il termine delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, per le tasse o penali esigibili nei casi suddetti.

Art. 101. Qualunque occultazione di prezzo, o valore, in un atto pubblico o privato, e nella denunzia di un contratto verbale renderà eccezionabile ed improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace, sino a tanto che non sia stato eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o valore occultato.

Per il conseguimento di questa tripla tassa l'amministrazione ha azione solidale verso le parti, e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione o che abbiano fatto uso dell'atto vizioso.

Art. 102. La inefficacia ed ineseguibilità degli atti, stabilita nei tre precedenti articoli, potrà essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovrà in ogni caso essere rilevata di uffizio dal giudice. Il giudizio resterà immediatamente sospeso, e non potrà riprendere il suo corso, finchè gli atti e trasferimenti non siano stati regolarizzati a norma del presente decreto. Frattanto il giudice accorderà i provvedimenti opportuni affinchè non si deteriorino i beni, crediti o diritti che formavano l'oggetto degli atti paralizzati, o dei giudizi, ed avranno esecuzione i patti e sequela i procedimenti, appena che il ricevitore certificherà che la contravvenzione venne emendata.

Sarà però assolutamente nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse, e delle penali, deve andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria la omessa registrazione.

TITOLO IV.

Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei ricevitori.

CAPO I. — *Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazioni degli atti e per le menzioni di registrazione.*

Art. 103. I notari, funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato o munito della marca di registrazione, secondo le disposizioni del presente decreto, sotto pena di lire dieci per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissioni di atti per la superiore approvazione, purchè in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.

Si eccettuano parimente gli atti tutti di usciere quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.

Art. 104. I funzionari ed ufficiali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 73 non potranno inserire nei loro atti, nè ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, nè fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi se tali atti non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 10 per ogni trasgressione, e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto non registrato, salvo per questo il regresso.

Art. 105. Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed uffiziali in esso indicati, è permesso d'inserire negli atti notariali, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti d'ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.

La stessa disposizione sarà applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione a norma delle disposizioni dell'articolo 46 del presente decreto.

Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'uffizio del registro gli atti e documenti inseriti sotto pena della multa di lire 50 a carico del notaro se si tratta d'inserzione fatta in un atto notariale, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.

Quanto alla enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'uffizio del registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.

Art. 106. In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori, funzionari od ufficiali pubblici, sarà fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della marca di registrazione, sarà fatta menzione del valore della marca e della cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento.

La menzione nel modo sopra espresso della quietanza di registrazione sarà eseguita anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali, e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali già registrati dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.

La menzione di cui nel presente articolo potrà anche scriversi in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovrà essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o ufficiale.

Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita con l'ammenda di lire 5.

Art. 107. È vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto od in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, senza che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo, del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto o in parte trascritta.

È vietato altresì agli avvocati e procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia scritture private o atti esteri se la copia o l'originale della scrittura o dell'atto presentato non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo.

Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sarà punita coll'ammenda di L. 10 a carico degli avvocati o procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per questi il loro regresso verso le parti.

Art. 108. Le autorità giudiziarie che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi.

Art. 109. Ogni qualvolta sarà pronunziata una condanna sopra un atto registrato, nella sentenza si dovrà enunciare l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'uffizio ove esso è stato eseguito.

Tale enunciazione potrà scriversi in margine o in calce, come è disposto dall'art. 106.

In caso di omissione il ricevitore esigerà la tassa se l'atto non è registrato nel suo uffizio, salvo la restituzione nel termine prescritto se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunziata la sentenza.

CAPO II. — *Repertorio degli atti.*

Art. 110. I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le Corti, i tribunali e le preture terranno uno speciale repertorio a colonne sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti, e per ordine di numero e di data:

1° I *notari*, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, non che le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata a norma dell'articolo 1323 del Codice civile;

2° I *cancellieri giudiziari*, tutti gli atti, le sentenze non definitive, i decreti o provvedimenti che a termini di questo decreto debbono essere registrati dentro un termine fisso, o muniti delle prescritte marche di registrazione; tutte eziandio le copie delle sentenze definitive, dei decreti di omologazione di sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e dei provvedimenti tanto definitivi che preparatorii delle Corti di cassazione che debbono essere registrate prima della loro autenticazione;

3° Gli *uscieri*, tutti gli atti del loro uffizio soggetti a registrazione.

Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, s'incorrerà nella pena di lire 5, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni ommessi entro il termine da prefiggersi dall'amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

L'Amministrazione del Fondo per il culto ha posto la sua sede nel già Convento di San Paolino in Firenze, ed ivi dovranno esser indirizzate tutte le comunicazioni ed i carteggi che toccano il compito della medesima per la esecuzione della legge 7 luglio 1866 sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*Terza pubblicazione.*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del R. decreto 28 dello stesso mese ed anno;

Si notifica che i titolari delle sotto designate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, ebbero ricorso a quest'Amministrazione, onde, previe le formalità prescritte dalla legge, loro vengano rilasciati i nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolidato 5 p. %	235	Prinetti Eusebio, Flaviano e Teresa, fu Luigi, domiciliati a Vercelli, minori, sotto la tutela di Gamba Vittorio, titolari congiuntamente a termini dello articolo 20 del R. Editto 20 dicembre 1819 . . . . L.	30 »	Torino
Id. 5 p. %	59725	Capitolo di Santa Giusta in Aquila (Abruzzo Ultra 2°) rappresentato dal parroco . . . . »	60 »	Napoli

Torino, il 2 aprile 1866.

Per il direttore generale
L'ISPETTORE GENERALE
M. D'ARIENZO.

Il segretario della Direzione generale
G. CIAMPOLILLO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Camera dei lords, tornata del 10 agosto:

Alla cerimonia della proroga del Parlamento assistevano poche signore nella tribuna de' forestieri, ma molti banchi della Camera erano vuoti.

Il lord Cancelliere venne all'urna e lesse in modo chiaro e distinto, benchè un po' rapido, il discorso della regina che è il seguente:

Milordi e Signori,

Sua Maestà, esonerandovi dalle fatiche di una lunga sessione, m'impone di recare a vostra notizia, che Sua Maestà conosce lo zelo e l'assiduità con cui vi siete applicati ai doveri del vostro parlamentare ministero.

Sua Maestà con molta soddisfazione dell'animo suo v'informa che è in buone relazioni con tutte le potenze estere.

Sua Maestà ha tenuto dietro con ansiosa sollecitudine al progresso della guerra che ha desolato testè gran parte del continente europeo. Essa non può rimanere spettatrice indifferente di tali avvenimenti che hanno seriamente sconvolte le posizioni di alcuni sovrani e principi con cui Sua Maestà ha attinenze di parentela e di amicizia; ma Sua Maestà non stimò espediente di pigliar parte in una contesa nella quale nè l'onore, nè l'interesse del suo popolo esigevano per parte sua l'intervento attivo.

Sua Maestà può solo manifestare la speranza che i negoziati ora in corso tra le potenze belligeranti conducano ad un tale accomodamento che possa esser la base di una pace sicura e durevole.

Una cospirazione estesissima e traditrice che ha in mira il rovesciamento dell'autorità di Sua Maestà in Irlanda, la confisca della proprietà, lo stabilimento della repubblica, e che ha la sua sede in Irlanda, ma che trae il suo precipuo sostegno dai cittadini naturalizzati di un paese straniero ed amico, costrinse Sua Maestà sul principio della sessione attuale a dare il suo consenso ad un provvedimento, raccomandato dai suoi rappresentanti in Irlanda, per la temporanea sospensione in quella parte dei dominii di Sua Maestà dell'atto *habeas corpus*. La qual misura eseguita con fermezza e con temperanza dal potere esecutivo irlandese, ebbe per effetto di reprimere qualunque ulteriore manifestazione d'intenzioni sleali, e di fare sgombrare dall'Irlanda la maggior parte di quegli agenti esteri, i quali sostenevano principalmente la cospirazione.

I capi però di questo movimento non desistettero dal persistere nei loro disegni al di là dei limiti dei dominii di Sua Maestà. Dai territorii degli Stati Uniti tentarono una incursione contro i sudditi pacifici di Sua Maestà nelle sue provincie del nord americano. La qual tentata incursione ad altro non giovò che a manifestare nel modo più evidente la lealtà e la devozione de' sudditi di Sua Maestà in quelle provincie, i quali, senza eccezione di credo e di origine si unirono per la difesa del loro sovrano e del paese. Fece anche conoscere la buona fede e la scrupolosa cura dei diritti internazionali dimostrata dal Governo degli Stati Uniti, il quale attivamente intervenendo e reprimendo la tentata invasione di un paese amico contribuì in gran parte a tutelare i dominii di Sua Maestà contro i danni di una invasione da predoni.

Sua Maestà sul termine della sessione presente avrebbe voluto poter dar fine alla legge eccezionale che fu costretta a sanzionare sul principio, ma la protezione che Sua Maestà deve ai suoi leali sudditi non le lasciano alternativa tranne quella di assentire al giudizio del Parlamento e continuare sino alla nuova riunione le disposizioni della legge presente. Sua Maestà aspetta con anzietà il tempo in cui potrà tornare alle leggi consuete.

Signori della Camera dei Comuni,

Sua Maestà ci ordinò di ringraziarvi per le disposizioni liberali da voi fatte in servizio del pubblico, e per la difesa militare e navale del paese.

Milordi e Signori,

Sua Maestà ha veduto con molta sollecitudine la grave questione monetaria che per un tempo che sin qui non ha precedenti ha gravitato sugli

interessi del paese. L'imbarazzo fu aggravato per un momento da un sentimento tale di sfiducia e di allarme che Sua Maestà, per ricondurre la fiducia, autorizzò i suoi ministri a raccomandare ai direttori della Banca d'Inghilterra una serie di provvedimenti idonei a quella emergenza.

La qual cosa, benchè giustificabile per le circostanze, poteva condurre ad una violazione della legge, ma Sua Maestà ha la soddisfazione di potervi informare che la temuta violazione non è avvenuta, e che sebbene la pressione monetaria non sia ancora scemata sensibilmente, tuttavia l'allarme diminuisce, ed essendo buono lo stato degli affari e prospera la condizione del popolo, Sua Maestà ha la lieta speranza che presto tornerà la fiducia.

Sua Maestà ha osservato con molto contento e con profonda gratitudine per l'Onnipotente, il quale ha così efficacemente favorito i provvedimenti adottati per frenare la terribile pestilenza che ha infettato le nostre mandre e gli armenti, in guisa che i suoi terribili effetti sono stati in gran parte arrestati, e che vi è ragione di sperare che in breve saranno estinti del tutto. Nello stesso tempo Sua Maestà ha dato il suo assenso ad una misura introdotta per sollievo di quei distretti che più hanno sofferto.

Duole a Sua Maestà che questo paese sia stato sottoposto alla terribile visita del cholera che ha prevalso in altri paesi d'Europa, e dal quale era stato sin ora esente. Sua Maestà ha ordinato che s'innalzi una preghiera a Dio adattata alle presenti circostanze in tutte le chiese del Regno, e Sua Maestà ha approvato cordialmente tutti i provvedimenti legislativi che autorizzano di adottare tutte le misure che la scienza e l'esperienza hanno dimostrato essere i più idonei ad allontanare la terribile malattia.

S. M. spera che coloro che hanno in mano tanto ampia e benefica autorità non saranno lenti a mettere ad effetto i poteri loro concessi, e che ne' loro sforzi saranno secondati da tutti quelli che hanno a cuore la salute ed il ben essere del popolo. In attinenza con questo argomento S. M. spera che un *bill* cui ha dato il suo reale assenso, pel miglioramento della navigazione del fiume Tamigi, potrà essere utile per la pubblica salute.

S. M. si congratula con molto compiacimento dell'animo col paese e col mondo intero per la buona riuscita del gran disegno di riunire l'Europa con l'America col telegrafo elettrico. È arduo prevedere la grande estensione dei beneficii che questo segnalato trionfo della impresa scientifica può conferire al genere umano; e S. M. gode di esprimere i sentimenti dovuti alla energia privata, la quale nonostante i ripetuti scoraggiamenti, è finalmente riuscita a stabilire la comunicazione diretta per la seconda volta tra i due continenti. S. M. confida che non nasceranno impedimenti ad interrompere il successo di questa grande intrapresa, fatta, senza dubbio, per rinvigorire e stringere viepiù i vincoli che uniscono le colonie del nord-americano alla loro madre patria ed a promuovere i sensi amichevoli e incessanti che è desiderabile sussistano tra i dominii di S. M. e la grande repubblica degli Stati Uniti.

S. M. sa che ritornando alle case vostre molti di voi hanno de'doveri da compiere poco meno importanti di quelli che vi appartengono nella legislativa. S. M. pone gran fiducia nella lealtà ed attaccamento con cui li compierete; e prega che la vostra influenza ed i vostri sforzi, con l'aiuto della Divina Provvidenza, procurino il benessere, la prosperità, e la contentezza del popolo.

La seduta si sciolse alle 3 meno 25 minuti.

— Si legge nel *Times* dell'11:

Molte sono le materie per un discorso della Regina; perocchè l'anno presente benchè scarso di legislatura, è stato pieno di eventi. Sul continente si compiono i più grandi cambiamenti dopo il 1815. L'Austria prostrata, la Confederazione germanica disfatta, la nullità provata degli Stati minori, hanno stabilito la Germania in due poteri, se non in un solo, impresa agevole e prontamente eseguita. Le parole con cui S. M. parla della guerra germanica sono dignitose e degne del capo di uno Stato neutro. Era impossibile che S. M. schivasse una allusione alla casa di Hannover, il cui capo sta per esser cacciato via. La grande famiglia che da oltre un secolo siede sul trono d'Inghilterra sarà probabilmente fatta vassalla del Re di Prussia, o tornerà in questo paese per assumere la posizione de' nobili Inglesi. Crediamo sinceramente che il cambiamento sarebbe per il bene della Germania e dell'Europa, ma non è perciò meno umiliante per la Casa spossessata. Anche si può supporre che il fato della Casa di Assia Darmstadt possa interessare la Regina d'Inghilterra. Secondo quello che sappiamo delle intenzioni prussiane la parte del Ducato che giace al nord del Meno sarà ritenuto dal Re di Prussia, mentre il Granducato sarà compensato con la Baviera renana . . . . .

PRUSSIA. — La *Gazz. universale di Lipsia* pubblica la seguente circolare stata indirizzata dal Governo prussiano ai suoi alleati della Germania settentrionale:

« Berlino, 4 agosto 1866.

« Con Note identiche del 16 giugno 1866 il Governo del re ha invitato i seguenti Stati: Mecklembourg-Schwerin, Sassonia-Weimar, Mecklembourg-Strelitz, Oldenbourg, Brunswick, Sassonia-Meiningen, Sassonia-Altenbourg, Sassonia-Cobourg-Gotha, Anhalt Schwarzbourg Sonderhausen, Swarzbourg-Rudolstadt, Valdeck, Reuss ramo primogenito e cadetto, Schaumbourg-Lippe, Lippe, Lubecca, Brema, Amburgo a contrarre con lui un'alleanza fondata sulle basi da concertarsi con un Parlamento che dovrebbe esser convocato quanto prima; inoltre a mettere senza ritardo le loro truppe sul piede di guerra, ed a tenerle a disposizione di S. M. il Re per la difesa della loro indipendenza e dei loro diritti; infine a prender parte alla convocazione del Parlamento appena che la Prussia lo avesse convocato.

« Il Governo prussiano per sua parte promette che quando sia fatta ragione a questo invito S. M. il Re garantirebbe l'integrità del loro territorio nella misura dei principii del 10 giugno 1866 relativi alla nuova Costituzione federale.

« Due soli degli Stati summenzionati hanno declinato l'invito della Prussia: la Sassonia-Meiningen e Reuss, ramo primogenito.

« Essendo terminato lo scambio dei dispacci che ebbe luogo durante la seconda metà del mese scorso cogli altri Stati su diversi punti di dettaglio, il Governo del Re si trova ora in condizione di mantenere la sua promessa presentando il qui unito trattato di alleanza.

« Questo trattato si limita a dar la forma di convenzione alle supposizioni ed alle assicurazioni della Nota identica 16 giugno 1866, e perciò il Governo del Re spera che avrà luogo quanto prima la conclusione, la quale è nell'interesse degli alleati.

« I componimenti particolari, che il trattato d'alleanza tiene sospesi, e che sono già in qualche Governo preparati, potrebbero a nostro avviso venir menzionati in un articolo addizionale, e non dovrebbero ritardare la conclusione del trattato d'alleanza.

« Vostra Eccellenza è pregata di far conoscere il presente dispaccio al Governo di . . . . , e di raccomandare con istanza che si conferiscano al più presto possibile all'inviato di questo Governo a Berlino, o ad un plenipotenziario speciale i poteri necessari per conchiudere il trattato d'alleanza.

« WERTHER. »

Il trattato d'alleanza unito è così concepito:

« Per dare una forma convenzionale all'allenza formata sulle basi delle Note identiche prussiane del 16 giugno 1866 fra la Prussia, Mecklembourg-Schwerin, Sassonia-Weimar, ecc., gli Stati alleati hanno deciso di conchiudere un trattato di alleanza, ed a tale effetto hanno munito dei loro pieni poteri:

« S. M. il Re di Prussia, il signor....

« Sua Altezza Reale il granduca di Mecklembourg-Schwerin, il signor...., che hanno fra loro convenuto i seguenti articoli:

« Art. 1. I governi di..... conchiudono una alleanza offensiva e difensiva per mantenere l'indipendenza, l'integrità, e la sicurezza interna ed esterna dei loro Stati, e da questo momento si impegnano solidariamente alla difesa comune del loro stato di possesso che in questa alleanza vicendevolmente si garantiscono.

« Art. 2. Gli scopi dell'alleanza saranno definitivamente precisati da una Costituzione federale sulla base dei principii prussiani del 10 giugno 1866 colla partecipazione d'un Parlamento da convocarsi in comune.

« Art. 3. Tutti i trattati e convenzioni esistenti fra gli alleati resteranno in vigore, per quanto non sieno espressamente modificati dalla presente alleanza.

« Art. 4. Le truppe degli alleati saranno poste sotto il comando speciale di S. M. il Re di Prussia. Le prestazioni durante la guerra verranno regolate con stipulazioni speciali.

« Art. 5. I governi alleati ordineranno contemporaneamente alla Prussia le elezioni dei deputati al Parlamento, giusta la legge dell'impero tedesco 12 aprile 1849, e convocheranno questo Parlamento in comune colla Prussia. Al tempo stesso manderanno i loro plenipotenziari a Berlino per stabilire, giusta i principii 10 giugno 1866, il progetto di Costituzione federale da sottoporre alle discussioni ed al voto del Parlamento.

« Art. 6. Fino a che non sieno stabilite le nuove relazioni federali, la durata dell'alleanza resta eventualmente fissata ad un anno, quando la nuova Confederazione non dovesse essere formata prima che spiri l'anno.

« Art. 7. Il presente trattato d'alleanza dovrà essere ratificato, e la ratifica avrà luogo a Berlino al più presto possibile, ed al più tardi tre settimane dopo essere stato conchiuso. »

— Si scrive da Berlino, 6 agosto all'*Europe*:

Un colpo d'occhio alla Camera dei deputati:

L'aspetto esterno della sala è lo stesso, ma la fisonomia dell'Assemblea è cambiata; si crederebbe esser ritornati alle sessioni 1855 al 1865.

La diritta è più popolata del centro e della sinistra.

Sui due banchi della diritta; i più vicini al seggio del presidente; i capi della frazione del centro sinistro hanno conservato il loro posto; vi si vedono i deputati de Carlevitz, Gneist, Stavenhagen, de Bockum-Dolffs, ecc.

I banchi del centro diritto sono occupati dalla frazione detta dei *vecchi* liberali.

Il signor de Bodelschvingh, il già ministro delle finanze, è andato a sedere di dietro a questa frazione sui banchi della diritta.

Presso al passaggio che traversa il centro della Camera sono uniti i deputati de Winke, de Patow, de Eynern, dottor Simson, Grabow, conte Schwerin, Lette.

Gli altri membri della frazione siedono al centro vicino al banco dei ministri, e dividono quel posto colla frazione cattolica.

Alla sinistra siedono presso al seggio presidenziale la frazione polacca, poi dietro a questa i membri del centro sinistro, e vicino al banco dei ministri i membri del partito progressista.

Sul primo banco in questa ultima parte della sala si vedono i deputati Becker (Dortmund) Etven, de Forkenbeck, Topell, de Hennig.

I deputati Toddel, Schulze (Berlino), Krieger (Berlino), Twesten, de Hoverbeck, Jacoby, Beitzke, Loeve, Virchov, Dunker, ecc., hanno conservato il loro vecchio posto.

I seggi posti sotto l'orologio sono stati occupati dalla frazione Bethusy-Huc.

Di 350 deputati che compongono la Camera, la frazione progressista ne ha 91, quella del centro sinistro 59; quella dei *vecchi* liberali 16; quella degli ultramontani 16; quella dei reazionari o conservatori 145; quella dei Polacchi 21.

I 145 membri della frazione reazionaria non formeranno però un tutto compatto, la frazione Bethusy-Huc (15 membri) si riserva una completa libertà d'azione; il rimanente dei conservatori si suddividerà probabilmente in due nuove frazioni.

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna alla *France*:

Dacchè ci avviciniamo alla pace vengono alla moda i programmi.

Da tutte le parti si sente porre la questione del cosa sia da farsi per uscire dagli imbarazzi cagionati da una guerra sfortunata; ogni partito risponde a suo modo, e mentre feudali e federalisti si congratulano coll'Austria per la sua uscita dalla Confederazione, i Tedeschi se ne mostrano gravemente costernati.

Mentre gli uni insistono per la immediata convocazione della Dieta e del Reichsrath, e della Dieta ungherese, gli altri desiderano innanzi tutto un rimpasto di Gabinetto.

È triste a dirlo, ma fatalmente è vero, che in Austria non esiste, come altrove, l'elemento di una pubblica opinione ferma e consolidata.

Da noi, al contrario, vi ha una mezza dozzina di pubbliche opinioni divergenti a seconda delle diverse provincie e della varietà delle razze; perchè a 10 o 12 leghe da Vienna si chiamano tendenze reazionarie ed inammessibili quanto qui è ritenuto come principio di vero progresso.

È bensì vero che questo stato di cose dà al governo una forza negativa, ma riesce anche difficile il concentrare queste differenti opinioni in un solo pensiero.

GERMANIA. — Si scrive da Amburgo, 9, alla *France*:

Viaggiatori provenienti dallo Schleswig raccontano che quella popolazione ha accolto con viva soddisfazione la notizia della retrocessione della parte settentrionale di questo ducato alla Danimarca.

Si prevede già che esse voteranno come un sol uomo per ritornare sotto la dominazione danese.

Corrispondenze arrivate da varii punti della Frisia orientale (Annover) dicono che se la popolazione di questa provincia venisse consultata non vi sarebbe un decimo di quegli abitanti che si pronunciasse per la riunione alla Prussia.

E bisogna osservare che la Frisia orientale passò sempre per affezionata alla Prussia, della quale faceva parte sino al 1815. Malgrado ciò tutta l'alta società, la media borghesia, e la classe operaia desiderano rimanere sotto la dinastia dei Guelfi. Di qui si può giudicare quale sarebbe il risultato del suffragio universale nelle antiche provincie dell'Annover.

Perciò diventa ogni giorno più vivo negli Annoveresi il desiderio di manifestare con un voto libero la loro opinione.

— Si scrive da Baden al *Journal des Débats*:

Difficilmente potrà farsi a Parigi un' idea della agitazione degli animi in Germania.

Tutti gli uomini di senno da Carlsruhe a Koenigsberg, da Colonia a Dresda sono pienamente convinti che la patria tedesca si trova in una situazione la quale ha molta analogia con quella della Francia nel 1789.

Non si sa ancora ciò che sarà, ma si sa molto bene che quello che era or non è più.

Tutti i cuori sono commossi; tutte le intelligenze sono ridestate, io potrei aggiungere che tutti gli intrighi si danno moto.

.......Si parla molto di rimpasti territoriali. La Germania sta nel crogiuolo e forse non ne uscirà una, fatta, e ben costituita senza una nuova scossa.

E non sono già soltanto gli animi intelligenti e perspicaci che pertano un tal giudizio; questa è l'opinione generale. In tutto quanto si sta preparando non si vede niente di definitivo, per quanto almeno un cambiamento lo possa essere negli affari di questo mondo dove tutto muore per ricominciare.

DANIMARCA. — Si legge nel *Moniteur*:

Avendo il re di Danimarca recentemente sanzionata la costituzione stata ultimamente votata dalle due Camere, era necessario eleggere un nuovo Rigsdag.

Per conseguenza una patente reale in data del 3 convoca pel 12 ottobre i collegi elettorali pel Folkesthing, o Camera bassa, e pel 18 ottobre per il Landsthing, o Camera alta.

— Ci scrivono da Vicenza:

Una impresa arditissima, nella quale hanno principalissimo merito un impiegato della stazione ferroviaria di Vicenza e un ufficiale dell'esercito italiano, io penso di dover segnare alla lode e alla riconoscenza del Governo e del paese.

Sino dai primi giorni dello scorso luglio la cessata Intendenza di finanze austriaca consegnava a quella stazione un deposito di sigari, tabacco, sale e altro con destinazione all'esercito imperiale a Conegliano. Il signor Cesare Ferrari, capo-stazione, pensò al contrario che tutta quella roba potrebbe invece riuscire un grazioso presente pei soldati italiani; e disegnato subito ciò che ne dovesse fare e confidato il suo proposito ad alcuni cittadini, e d'altra parte saputo che l'esercito del Re, già varcato il Po, marciava su Padova, impedì sempre con nuovi pretesti la partenza di quel suo deposito.

Alle 2 pomeridiane del giorno 12 un telegramma da Verona ordinava per quella mezzanotte medesima l'apprestamento di un treno destinato a portar via le autorità politiche col loro seguito e ad un tempo tutto il materiale esistente nella stazione e gli apparecchi telegrafici.

All'ora stabilita il convoglio partiva traendo verso Verona molti vagoni vuoti, due carri con pane ammuffato e uno con argilla; ma vennero a bello studio trattenuti ventitre carichi contenenti i seguenti oggetti: sigari n° 2,500,000; tabacco libbre 75,600; avena staia 39.600; farina l. 137.858; riso sacca n° 9; sale sacca n° 12; tabacco sacca n° 19; zucchero sacca n° 9; caffè sacca n° 6; e con tutto ciò fu anche trattenuta la locomotiva *Piave*.

Nel giorno e nell'ora stessa il capostazione di Pojana inviava a Vicenza il sorvegliante stradale Coraldi per avvisare l'ufficiale ferroviario della presenza nella stazione di Pojana di un drappello di lancieri italiani comandato da un capitano e spintosi colà col mezzo di una locomotiva, raccomandandogli di valersi di quella comunicazione in servizio del paese e della truppa italiana.

Il signor Cesare Ferrari confidò questa notizia all'ingegnere Porto addetto al servizio della strada ferrata; e tosto convennero entrambi che, non potendo impedire la partenza delle autorità perchè scortate da 150 gendarmi imperiali, avrebbero fatto quanto fosse in poter loro per trattenere il bottino. Non paghi di ciò, commisero all'uffiziale signor Frizzi di recarsi indilatamente a Pojana per fare tutti i provvedimenti opportuni con quel capostazione. Il Frizzi, non trovati quivi nè il drappello nè il capitano, si unì all'uffiziale di quella stazione signor Leonardi e proseguirono di conserva alla volta di Padova, ove raggiunsero il capitano Delù e gli esposero i motivi della loro venuta. Il capitano li assicurò che nella mattina sopravegnente sarebbe andato a Vicenza per torvi il bottino.

In quella notte medesima altri due cittadini di Vicenza, i signori Barbieri e Mazzoni, si recarono a Padova per annunziare al signor Delù che Vicenza era rimasta sgombra di Austriaci.

Il capitano, giunto a Pojana alle 8 antim. del giorno 13, trovò quivi chi gli confermò le asserzioni del Barbieri e del Mazzoni. Poco dopo di essersi incamminato verso Vicenza s'incontrò nel signor Giovanni Battista Tomba, mandatogli dal Ferrari, e il Tomba confermò anch'egli, e salì sulla locomotiva del Delù. Poco lungi da Vicenza si trovò l'ingegnere Porto e anche questi sostenne le cose dette e salì sulla locomotiva.

Con questa compagnia il capitano giunse alla stazione di Vicenza alle 9 antimeridiane del giorno 13, e ne portò via il deposito austriaco.

Non debbo qui tralasciar di notare che quattro ore e mezzo prima era giunta da Verona una locomotiva con un impiegato austriaco incaricato da quella Direzione di trasportare con se tutto il materiale rimasto nella stazione. Dispiacente il Ferrari di quella visita importuna che gli guastava i suoi disegni si oppose agli ordini e quindi al trasporto del materiale, ammonendo per giunta l'incaricato che se non fosse partito subito per tornarsene a Verona, assai difficilmente lo avrebbe potuto fare più tardi pel probabile sopraggiungere di truppe italiane, e avrebbe per conseguente, in luogo di portar via il materiale della stazione, perduto anche la macchina sulla quale era venuto.

Tale è la schietta ed esatta narrazione del fatto; d'onde risulta che quanti v'ebbero parte furono egualmente mossi da quello spirito di patriottismo e d'odio verso lo straniero che costituisce il carattere e l'indole dell'epoca nostra.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 13.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	11	13
Fondi francesi 3 0/0	68 90	69 —
Id. 4 1/2 0/0	98 —	98 25
Consolidati inglesi	88 1/8	88 3/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) . .	52 20	52 15
Id. (fine mese) . .	52 —	52 15
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	—	648
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	333	332
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele .	80	82
Id. Lomb.-venete . . .	381	383
Id. Austriache	353	353
Id. Romane	60	63
Obb. strade ferr. Romane	110	107
Obbligazioni della ferrovia di Savona . .	85	—

Berlino, 13.

Fu presentato alla Camera il progetto di legge elettorale per la Confederazione del nord. Esso propone il suffragio universale segreto e diretto. Fu rinviato alla Commissione.

Parigi, 13.

Leggesi nel *Monit. du soir*:

Il *Times* crede di scoprire le intenzioni bellicose della Francia nell'acquisto di cavalli per l'esercito e di salnitro. Il Governo francese ha dovuto affrettare l'acquisto per l'annuale rimonta temendo la concorrenza cagionata dagli acquisti fatti durante la guerra dai Governi esteri, i quali comprarono in Francia oltre 20,000 cavalli. La provvista di polvere è completa, quindi non vi ha bisogno di comperare salnitro. La prova migliore delle intenzioni pacifiche dell'Imperatore è che il 10 agosto fu firmato il rinvio anticipato della classe 1859.

Il generale Mac-Mahon è venuto unicamente per affari di famiglia e non fu ancora ricevuto dall'Imperatore.

La *France* dice che l'Imperatore è atteso il 14 a Châlons, ma credesi che se continua il cattivo tempo, il viaggio sarà ritardato.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera di Mozart: *Don Giovanni*, con ballabili. — Il decimo dell'incasso è devoluto a favore dei feriti in guerra.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *Cattolici e Protestanti.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *Andrea il minatore.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli colla grandiosa pantomima intitolata: *Fra Diavolo.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 12 agosto 1866, ore 8 ant.

Il barometro è innalzato in tutta la Penisola, e specialmente nel settentrione. Cielo sparso di nubi, e pioggia in vari luoghi nelle ultime 24 ore. Temperatura diminuita. Mare qua e là agitato. Dominano venti piuttosto forti del quarto quadrante.

Stagione migliorata, ma sempre probabile qualche temporale locale.

Firenze, 13 agosto 1866, ore 8 ant.

Forte abbassamento del barometro su tutta la Penisola. Cielo coperto e pioggia in alcuni luoghi. Temperatura diminuita. L' Adriatico tranquillo; il Mediterraneo generalmente mosso. Dominano i venti del terzo e quarto quadrante. Il barometro è abbassato anche al sud della Francia ed è invece alzato sulla Manica.

Stagione temporalesca.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 12 agosto 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero..	mm 755,6	mm 753,7	mm 752,5
Termometro centigrado	21,5	27,5	21,0
Umidità relativa	40,0	24,0	50,0
Stato del cielo	sereno	nuvolo sereno	nuvolo
Vento direzione / forza	NE debole	SO debole	O debole

Temperatura Massima + 29,3 / Minima + 13,0

Minima nella notte del 13 agosto + 16,8.

Nel giorno 13 agosto 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 748,8	mm 746,4	mm 746,4
Termometro centigrado	18,5	20,0	16,5
Umidità relativa	95,0	90,0	98,0
Stato del cielo	pioggia	nuvolo	nuvolo sp. di ser.
Vento direzione / forza	SO debole	E debole	E debole

Temperatura Massima + 21,8 / Minima + 16.3 — Pioggia nelle 24 ore mm. 47,8.

Minima nella notte del 14 agosto + 15,0

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 14 Agosto 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		58 »	57 1/4	» »	» »	» »	» »	LIVORNO....	8		
Detto in sott....... » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 %........ » 1 aprile		40 05	39 95	» »	» »	» »	40 c.	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	ROMA.......	30		
Obb. del Tesoro 1849 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	BOLOGNA	30		
5 % p. 10........								ANCONA	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	» »	1425	» »	» »	» »	» »	NAPOLI	30		
Dette Banca Nazion.								MILANO.....	30		
nel Regno d'Italia. » ex coup.	1000	1410	1405	» »	» »	» »	» »	GENOVA.....	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TORINO.....	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VENEZIA e f.g.	30		
Obblig. Tabacco.... » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TRIESTE	30		
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5 %								VIENNA	30		
(Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AUGUSTA	30		
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. ant. SS. FF. Liv. » genn. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	FRANCOFORTE	30		
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM..	90		
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	170 »	168 »	» »	» »	» »	» »	AMBURGO....	90		
Dette.............. » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LONDRA.....	30		
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI......	30		
Az. SS. FF. Merid.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE......	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	379 »	376 »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	MARSIGLIA ..	90		
Impr. com 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		21 60	21 55
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci.... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	41 »	» »				

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE PREZZO Lettera	FINE CORRENTE PREZZO Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO PREZZO Lettera	FINE PROSSIMO PREZZO Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % Affari nulli; 21 60, 21 57 1/2 Napoleoni d'oro.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

DIREZIONE DEL R. ARCISPEDALE DI S. MARIA NUOVA E STABILIMENTI RIUNITI IN FIRENZE

AVVISO D'ASTA PER APPALTO DI LAVORI

Si deduce a pubblica notizia che la mattina del dì 18 corrente, a ore 11 in una sala di questa Direzione ed alla presenza del rappresentante l'Arcispedale o di un suo incaricato, si procederà col metodo della estinzione di candela all'appalto in un sol lotto di diversi lavori di riduzione di alcuni locali esistenti nel già Convento degli Angioli ad uso di cliniche mediche e chirurgiche e di anfiteatro operatorio; lavori descritti in apposita perizia dell'ingegnere sig. Pietro Rossini in data de' 30 giugno 1866.

I lavori da darsi come sopra in appalto, e pei quali è assegnato in perizia il prezzo complessivo di lire italiane 25,089 70 dovranno essere compiuti e consegnati dentro due mesi dal giorno della stipulazione del contratto d'accollo.

La perizia dell'ingegnere Rossini e relativo capitolato di condizioni sono ostensibili nella segreteria della Direzione in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 ant. alle 2 pom.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato d'idoneità rilasciato da un conosciuto ingegnere esercente, ed eseguire un deposito infruttifero corrispondente al decimo del prezzo come sopra assegnato in perizia se si effettui in danaro, e di un ottavo del prezzo stesso se preferiscasi di farlo in cartelle del Debito pubblico al portatore valutabili al prezzo risultante dal giornaliero listino di Borsa.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non si presentino almeno due concorrenti.

Le offerte in diminuzione al prezzo suddetto dovranno farsi in ragione di un tanto per cento non minore di una lira.

I fatali o termine utile per la presentazione di ulteriore ribasso, che non potrà essere minore di un ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadranno la mattina del dì 23 successivo a ore 11 ant.

Tutte indistintamente le spese d'asta e relativo contratto d'accollo saranno a carico dell'aggiudicatario.

Firenze, dalla Direzione di Santa Maria Nuova, li 9 agosto 1866.

Il commissario
Prof. Augusto Michelacci.

2138

CAVALLI.

Una quantità di bei cavalli (arabi) da vendere, è giunta in Firenze e vi si fermerà qualche giorno.

Fra questi cavalli ve ne sono dei siriaci e tra gli altri il notevole cavallo bianco *Emir* celebre allievo dello stallone *Elmas*.

I cavalli si trovano all'albergo di Luigi Minoccheri, fuori Porta San Gallo, n° 678. 2130

La signora Lidia Inghirami consorte del sig. capitano Filippo Barducci rappresentata da mess. Alessandro Grassi con comparsa notificata il 27 luglio 1866 ha riassunto avanti il tribunale civile di Firenze il giudizio di espropriazione immobiliare contro i signori Pietro, Zanobi e Jacopo del fu Lorenzo Bandini del Borgo San Lorenzo, iniziato già con domanda trascritta il 21 marzo 1862, vol. 12, n° 51, ed ha domandato nominarsi un perito per la stima di un fabbricato con rendita imponibile di lire 440 70.

Una casa con rendita imponibile di lire 169 79.

Altra casa con rendita imponibile di lire 225 07.

Altra casa con rendita imponibile di lire 40 72.

L'util dominio di un magazzino di dominio diretto della comune di Scarperia con rendita imponibile di L. 42 85 gravato dell'annuo canone di lire 18, ed altra casa con rendita imponibile di lire 121 28, quali beni sono tutti posti nella comunità del Borgo San Lorenzo.

2131 Dott. Alessandro Grassi.

2132 AVVISO.

Il cavaliere marchese senatore Lorenzo Ginori-Lisci inibisce a chiunque qualsivoglia specie di caccia non tanto nei suoi possessi posti nelle comunità di Fiesole, Pellegrino, Sesto, Campi, Calenzano, Prato, Barberino di Mugello, San Piero a Sieve, Volterra, Pomarance, Montecatini di Val di Cecina, Guardistallo, Bibbona, ecc., quanto negli appresso fondi di proprietà dei signori marchese Francesco Corsi, marchese Carlo Gerini, nobile Ritiro delle Quiete, Conservatorio degli Angiolini, molto reverendo sacerdote Vincenzo Rapi e Attilio Guazzini, posti nella comunità di Sesto, e ciò al seguito delle intelligenze e concerti debitamente presi con i suddetti proprietari, dei quali in ordine al privato atto del dì 12 agosto 1865 registrato a Firenze li 14 detto, dovrà il detto signor marchese Ginori-Lisci per gli effetti di detta proibizione riguardarsi come un vero e proprio cessionario dei diritti di caccia.

Distinta

dei fondi sui quali è stato ceduto il diritto di caccia al marchese Ginori:

Podere d'Isola e boschi annessi, nel popolo di Gualdo e podere della cascina dei Balzi, di proprietà dell'illustrissimo signor marchese Francesco Corsi.

Diversi appezzamenti di bosco situati sulla falda di ponente di Monte-Acuto, di proprietà dell'illustrissimo signor marchese Carlo Gerini.

Poderi del Mandorlo, della Tassinaja e Tassinaja minore, ed i boschi annessi nel popolo di Quinto, di proprietà del nobile Ritiro delle Quiete.

Podere della Sassaja nel popolo di Gualdo di proprietà del Conservatorio degli Angiolini.

Podere della Torrigiana nel popolo di Quinto di proprietà del molto reverendo sacerdote Vincenzo Rapi.

Podere della Villetta e pasture annesse nel popolo di Castiglioni di proprietà del signor Attilio Guazzini.

Li 14 agosto 1866.

2133 AVVISO.

Il cavaliere marchese senatore Lorenzo Ginori-Lisci, nella sua qualità di amministratore testamentario della eredità lasciata dalla nobile signora march. Luisa Riccardi-Del-Vernaccia, usando dei diritti che gli competono nella spiegata sua qualità, non permette caccia di veruna specie nei possessi della rammentata eredità, situati nelle comunità di San Casciano, Galluzzo, Greve, Carmignano e Campi, dichiarando che sarà proceduto contro i trasgressori con tutto il rigore delle leggi.

Li 14 agosto 1866.

2137 EDITTO.

Si rende noto che il dottor Pietro Bertoli di qui coll'avvocato Coletti produsse al confronto del nobile Giuseppe Co. Ferri pure di qui la petizione 7 agosto corrente n° 7684 per precetto di pagamento entro 3 giorni, e sotto comminatoria della esecuzione cambiaria, di n° 125 pezzi d'oro effettivi da 20 franchi in estinzione della cambiale 1° gennaio 1866, interessi e spese, e che essendo assente e d'ignota dimora il predetto nobile Ferri venne costituito a di lui pericolo e spese in curatore l'avvocato di questo foro dottor Pietro Brusoni, affinchè lo rappresenti e possa munirlo dei necessari documenti, titoli e prove, oppure, volendo, destinare ed indicare a questo giudizio un altro procuratore.

Si pubblichi, ed una volta per tre consecutive settimane nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Il R. cons. d'appello dirigente
Angelini.

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 9 agosto 1866.

Carnio, D^e

2136 EDITTO.

Si rende noto che il dottor Pietro Bertoli di qui coll'avvocato Colletti produsse al confronto dei nobili coniugi Co. Ferri ed Anna Co. Ferri-Beess pure di qui la petizione 7 agosto corrente n° 7683 per precetto di pagamento solidale entro tre giorni, e sotto comminatoria della esecuzione cambiaria, di n° 131 pezzi d'oro effettivi da 20 franchi in estinzione della cambiale 1° novembre 1865, interessi e spese, e che essendo assenti e d'ignota dimora li predetti nobili coniugi venne costituito a loro pericolo e spese in curatore l'avvocato di questo foro dottor Pietro Brusoni, affinchè li rappresenti e possano munirlo dei necessari documenti, titoli e prove, oppure, volendo, destinare ed indicare a questo giudizio un altro procuratore.

Si pubblichi, ed una volta per tre consecutive settimane nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Il R. cons. d'appello dirigente
Angelini.

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 9 agosto 1866,

Carnio, D^e

2134 EDITTO.

A forma dell'art. 601 e 602 del Codice di commercio si assegna a tutti i creditori del fallimento della ditta Giannini e Grazzini e Comp. il termine di giorni 35 a presentarsi avanti il sindaco definitivo sig. Rinaldo Del Lungo e rimettere al medesimo i loro titoli di credito, unitamente ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, quando non preferiscano farne il deposito in questa cancelleria per quindi procedere alla verificazione dei medesimi stabilita per la mattina del dì 21 settembre prossimo a ore 11.

Sono quindi invitati tutti i creditori a presentarsi in detto giorno ed ora nella Camera di consiglio di questo tribunale per effettuare avanti il sig. giudice delegato e sindaco definitivo la verificazione di quei titoli che li riguardano, altrimenti non sarà di essi fatto alcun conto a forma dell'art. 614 del Codice suddetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 9 agosto 1866.

G. Manetti.

Bando per vendita di beni mobili.

La mattina del 27 agosto andante a ore 9 nella villa attinente alla duchessa di Cassano Serra Maria Giovanna Capece Minutolo posta nel popolo di Massa Pisana, saranno esposti in vendita al pubblico incanto, in separati lotti, sul prezzo di stima, per rilasciarsi al maggiore offerente a danaro contante, una quantità di mobili di lusso, sequestrati a danno di detta signora duchessa, e alle istanze del di lei creditore sig. Luigi Carli; per mezzo dell'infrascritto usciere alla pretura di Lucca campagna, incaricato specialmente col decreto del 1° del corrente mese.

Lucca, li 10 agosto 1866.

2135 L'usciere
Giuseppe Pierotti.

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

AVVISO.

A termini dell'art. 24 dello statuto il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato quanto segue:

1° **A datare dal 15 agosto corrente,** sarà pagato un acconto nella misura del 50 per cento su tutti i compensi di danno liquidati nel corrente anno 1866 per i prodotti delle prime quattro classi, cioè: ravettone, lino, foglia gelsi, frumento, segale, avena, miglio, orzo e melgottino.

2° Simile acconto in ragione del 50 per cento sarà parimenti pagato sui compensi liquidati e da liquidarsi per tutti gli altri prodotti, **dal 15 settembre p. v.** in avanti.

3° Sugli acconti decorreranno gli interessi in ragione del 6 per cento all'anno dal giorno del pagamento a tutto il mese di novembre p. v.

4° Negli acconti di cui al n° 1 si imputeranno le cambiali emesse dai soci nel pagamento del premio e scadenti nell'agosto e settembre 1866. In quelli di cui al n° 2 saranno imputate anche le cambiali scadenti nel venturo mese di ottobre.

I signori soci danneggiati potranno dirigersi per l'esigenza dell'acconto alla direzione, od alle agenzie nel cui raggio hanno i fondi assicurati, dalle quali verrà eseguito il pagamento, quando però si presentino muniti dell'atto di liquidazione del danno che detengono.

Milano, 10 agosto 1866. 2119

Il direttore
Cav. ing. Francesco Cardani.

Il segretario
Massara dott. Fedele.